

## VERBALE DI ACCORDO

### CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

ai sensi dell'art. 1, L. n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni

Il giorno 24 Settembre 2015, si sono incontrate le Parti Sociali interessate alla esame della situazione occupazionale dei Punti Vendita di Metro Italia Cash and Carry S.p.A. attualmente coinvolti nel Contratto di Solidarietà Difensivo di cui alla Legge n° 863/1984 a seguito dell'accordo siglato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 dicembre 2014.

Sono presenti

per METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A., i Sigg. Maurizio Casalotto Cossu, Mirta Pinnetti, Manuela Casadio Montanari, Andrea Lozza, Maria Loschiavo, Giovanna Marchetti, Francesca Zago, Sesto Santoli e Giuseppe Cipri (di seguito anche "Metro Italia", la "Società" o l'"Azienda")

e

FILCAMS CGIL Nazionale, nella persona della Sig.ra Giuliana Mesina


FISASCAT CISL Nazionale, nella persona del Sig. Mirco Ceotto

UILTICS UIL Nazionale, presente nella persona del Sig. Marco Marroni

STRUTTURE TERRITORIALI e RSU/RSA dei Punti Vendita interessati dalla procedura

#### PREMESSO CHE

- in data 16 dicembre 2014 è stato sottoscritto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Contratto di Solidarietà Difensivo di cui alla Legge n° 863/1984 per i Punti Vendita di Misterbianco (CT), Bari, Surbo (LE) e Verona per la gestione di un numero complessivo di 182 persone in esubero precedentemente dichiarati dalla società in data 3 Ottobre 2014.
- tale accordo scadrà in data 31 Dicembre 2015.
- le OOSS hanno richiesto alla Direzione aziendale di aprire un confronto finalizzato a verificare la possibilità di addivenire ad un ulteriore periodo di utilizzo del Contratto di Solidarietà difensivo.
- la Direzione Aziendale in occasione di detto incontro ha evidenziato come il processo di rilancio commerciale/operativo dei punti vendita interessati allo strumento del CDS ad oggi non può ritenersi completato ed al contrario evidenzia rallentamenti spesso collegati alla difficoltà di garantire un efficiente gestione dei Punti Vendita durante la Solidarietà. In particolare ha evidenziato che, al fine di garantire l'operatività dei Punti Vendita l'azienda ha fatto ad oggi ricorso alla Solidarietà in percentuali inferiori a quella inizialmente previste ed indicate nell'accordo sottoscritto presso il Ministero con conseguente aggravio dei costi e impatto negativo sulla sostenibilità dei singoli punti vendita.



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including representatives of Metro Italia Cash and Carry S.p.A. and the trade unions (CGIL, CISL, UIL).

- le OOSS hanno ribadito la richiesta di proseguire nell'utilizzo del CDS al fine di ridurre l'impatto sociale derivante dalla crisi occupazionale dei summenzionati Punti Vendita , dichiarandosi peraltro disponibili ad un confronto costruttivo finalizzato alla rimozione degli ostacoli che ad oggi hanno reso il CDS non funzionale al rilancio dei Punti Vendita.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti concordano sull'opportunità di pervenire ad accordo che definisca una serie di strumenti per la gestione delle eccedenze e per il contenimento dei costi secondo modalità e tempistiche sotto dettagliatamente riportate.




1. Le Parti concordano che, al fine di evitare la riduzione dell'organico, a far data dal 1° Gennaio 2016 e per un periodo di 12 mesi, si farà ricorso al Contratto di Solidarietà (d'ora in poi anche "CDS") - come disciplinato dal D.L. n. 726/1984 conv. nella L. n. 863/84; dalla L. n. 608/96, art 6 c. 4; dal D.L. 1.07.2009, n.78 art.1, c. 6, conv. nella Legge del 3 agosto 2009 n. 102; nonché dal D.M. 10.07.2009, n. 46448 e s.m.i. e dalla lettera circolare Min. Lav. n. 3558 dell'8.02.2010 così come modificati e normati dal D.Lgs. 148/15 nei seguenti Punti Vendita : BARI , SURBO, MISTERBIANCO, VERONA.
2. METRO Italia Cash and Carry S.p.A. applica, attualmente, ai propri dipendenti un orario di lavoro settimanale di 38 ore per i lavoratori a tempo pieno
3. la riduzione d'orario che viene pattuita – verificatasi la condizione a cui l'efficacia è stata condizionata di cui al punto 5 - interesserà un numero massimo di 232 lavoratori sia con orario a tempo pieno sia con orario di lavoro a tempo parziale. A quest'ultimo riguardo, le Parti riconoscono che i lavoratori a tempo parziale sono inseriti nell'organizzazione del lavoro dei Punti Vendita in maniera strutturale. L'elenco nominativo di tutti i lavoratori interessati dalla solidarietà, suddiviso per Punto Vendita, viene riportato nel prospetto allegato al presente accordo e di esso costituisce parte integrante (allegato 1).
4. Le Parti convengono che, in tutti i Punti Vendita interessati, sono esclusi dall'applicazione del CDS tutti i lavoratori non fungibili, ossia quelli appartenenti ai Reparti Macelleria, Ortofrutta, Pescheria, Sales Force, Back office, Delivery oltre ai Capi Settore ed ai Capi Reparto di tutti i Reparti .
5. L'efficacia del Contratto di Solidarietà è sospensivamente condizionata alla:
  - a) sottoscrizione, da parte di tutti i lavoratori con contratto a tempo parziale, appartenenti ai Punti Vendita interessati, delle clausole elastiche, che consentono la variazione della collocazione temporale e della durata della prestazione; tale clausola, che viene allegata al presente accordo e ne costituisce parte integrante (all. 2). Le parti si danno atto che , nel caso in cui non si verifichi la condizione sospensiva di cui sopra entro il 31/12/2015 il CDS è da intendersi privo di qualsiasi effetto e la società procederà all'avvio di una procedura di licenziamento



collettivo ex legge 223/91; qualora recedano dalle clausole elastiche un numero di lavoratori tale da pregiudicare l'ODL l'azienda e le OOSS si incontreranno entro e non oltre 15 giorni al fine di verificare la possibilità del proseguimento del CDS. Laddove non vengano identificate soluzioni atte al proseguimento del CDS, l'azienda procederà nei termini di legge.

b) al confronto, con esito positivo a livello di singolo punto vendita, volto alla rimodulazione della prestazione oraria, anche del personale fungibile, che sia coerente con le esigenze della stagionalità e dei picchi di attività.

6. Fermo restando il verificarsi di quanto previsto ai punti a) e b) di cui sopra, nel caso in cui tale nuova organizzazione non fosse comunque di per sé sufficiente a garantire i necessari standard operativi, l'azienda si riserva la facoltà di procedere ad un incremento degli FTE dei reparti infungibili attingendo al personale in forza ai reparti fungibili, applicando, per quello che riguarda l'identificazione della risorsa più idonea, i seguenti criteri in ordine di priorità: Competenze di ruolo acquisite nella mansione e nel reparto negli ultimi 3 anni, carichi familiari ed anzianità aziendale. Per tali risorse verrà previsto un iter formativo finalizzato alla acquisizione delle competenze necessarie. Resta inteso che, per l'individuazione di personale da inserire nel ruolo di Capo Reparto e nel Reparto Sales force l'Azienda procederà unicamente in base alla valutazione delle competenze.
7. Resta inteso che gli eventuali spostamenti di cui al punto precedente potranno essere effettuati unicamente nel caso in cui le persone interessate siano disponibili a garantire la prestazione lavorativa in modo coerente con le necessità derivanti dalla organizzazione del lavoro del reparto e che una volta effettuato il trasferimento a titolo definitivo il nominativo della persona sarà stralciato dall'elenco delle persone interessate al CDS.
8. Durante il periodo di vigenza del CDS si terranno a livello di singolo Punto vendita incontri a carattere trimestrale, alla presenza delle OOSS territoriali, finalizzati al monitoraggio dell'avanzamento del Piano di Rilancio dei singoli punto vendita e della compatibilità di detto istituto con il Piano di rilancio stesso. Ove si dovessero registrare ritardi o anche accelerazioni rispetto all'avanzamento del Piano, potranno essere richiesti da entrambe le parti incontri a livello nazionale o territoriale per verificare se permangono le condizioni per una continuazione del CDS sino alla sua naturale scadenza o, diversamente, una



cessazione della stessa. Nel caso in cui si definisca la cessazione del CDS, il confronto dovrà avere ad oggetto un modulazione della prestazione oraria coerente con le esigenze commerciali ed organizzative del punto vendita e tale da consentire la sostenibilità della filiale.

9. Per quello che riguarda il PREMIO Soddisfazione Cliente relativo ai summenzionati Punti Vendita saranno condivisi specifici indicatori e verranno definiti obiettivi trimestrali con pagamento annuale coerenti con il Piano di rilancio ed i cui andamenti saranno oggetto di analisi nel corso degli incontri trimestrali.
10. Al fine di contribuire al necessario riequilibrio economico per il raggiungimento della sostenibilità dei Punti Vendita interessati, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, e per tutto il periodo di applicazione del CDS, la maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro domenicale verrà retribuita al 40% per il personale FT ed al 45% per il personale PT.
11. Ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DM 10.07.2009, n. 46448 come modificato dal D.Lgs. 148/15, le Parti concordano che la riduzione di orario per i lavoratori coinvolti nel Contratto di Solidarietà sarà su base settimanale/mensile così come di seguito esplicitato:

#### PUNTO VENDITA DI BARI

Numero complessivo di persone interessate dal CDS pari a 74 unità di cui n° 34 a 38 ore, n° 7 a 30 ore, n° 30 a 24 ore, n° 1 a 18 ore e n° 2 a 16 ore;

Percentuale di riduzione media: 51,24 %

#### PUNTO VENDITA DI MISTERBIANCO (CT)

Numero complessivo di persone interessate dai CDS pari a 76 unità di cui n° 29 a 38 ore, n° 1 a 30 ore, n° 45 a 24 ore e n° 1 a 20 ore;


Percentuale di riduzione media : 34,27 %

#### PUNTO VENDITA DI SURBO (LE)

Numero complessivo di persone interessate dai CDS pari a 37 unità di cui n° 5 a 38 ore, n° 5 a 30 ore, n° 27 a 24 ore;

Percentuale di riduzione media : 38,24 %

#### PUNTO VENDITA DI VERONA



Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature on the left margin, several signatures on the right margin, and a row of initials at the bottom.

Numero complessivo di persone interessate dai CDS pari a 45 unità di cui n° 32 a 38 ore, n° 10 a 24 ore , n° 1 a 20 ore e n° 2 a 18 ore;

Percentuale di riduzione media : 35,38 %

Riguardo ai restanti 129 lavoratori presenti in tali sedi , non si farà ricorso al CDS in quanto rappresentano figure non fungibili con altri lavoratori .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 c. 10 della L. n. 236/93 e dell'art. 4 c. 4 del DM 10.07.2009, n. 46448,così come modificato dal D.Lgs. 148/15 art. 21 le Parti concordano che, qualora fosse necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, l'Azienda potrà chiedere al personale interessato dal CDS di prestare attività fino all'intero orario di lavoro. L'Azienda potrà, ai sensi di quanto previsto nella medesima normativa, avvalersi, altresì, di prestazioni di lavoro straordinario in caso di esigenze lavorative imprevedibili e temporanee alle quali non si possa far fronte con la riespansione dell'orario di lavoro.

L'Azienda anticiperà ai lavoratori interessati alla Solidarietà, alle normali scadenze di paga, il trattamento economico che per legge è posto a carico dell'Ente Previdenziale.

Per effetto della sopra indicata riduzione d'orario la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché tutti gli istituti contrattuali saranno riproporzionati all'effettiva prestazione. Il TFR verrà corrisposto secondo le leggi vigenti.

12. Le parti convengono che , l'azienda al fine di soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro , connesse a periodi feriali o picchi stagionali , potrà modificare in aumento l'orario ridotto , come determinato dal presente accordo , informandone il lavoratore entro le 48 ore precedenti ed informando tempestivamente le OOSS stipulanti il presente contratto.

13. Durante la vigenza del presente accordo non saranno richieste, ai lavoratori in regime di riduzione oraria, prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare, se non a carattere individuale ed eccezionale, per situazioni di comprovata necessità ed urgenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia.

14. Resta inteso che qualsiasi variazione del presente CDS che comporti una maggiore riduzione di orario con modifica delle clausole del contratto o dei suoi allegati elenchi nominativi , dovrà essere oggetto di un nuovo Contratto di Solidarietà , con la conseguente presentazione di una nuova istanza.

15. In caso di aumento del carico di lavoro, o a seguito di fuoriuscite di lavoratori/spostamenti nei reparti infungibili, le parti si incontreranno tempestivamente, a livello territoriale e/o



nazionale, al fine di riconsiderare le riduzioni di orario concordate. Per effetto della riduzione di orario come sopra concordata, tutti gli istituti saranno riproporzionati all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il Trattamento di Fine Rapporto per il quale troveranno applicazione le disposizioni di legge.

16. Al fine di gestire gli esuberi, la Società interverrà nei Punti Vendita interessati dal CDS anche con i seguenti strumenti:

- Esodi incentivati
- trasferimenti in relazione alla fungibilità delle figure professionali;
- eventuali richieste volontarie di riduzione dell'orario di lavoro;
- assegnazione a diverse ed equivalenti mansioni. Su base volontaria, assegnazione anche a mansioni di livello inferiore a quello posseduto dai lavoratori.

17. Per tutto ciò che non è indicato nel presente accordo si fa riferimento alle normative di legge in materia.

Firmato, letto e sottoscritto.

p. METRO Italia Cash and Carry S.p.a.

p. le OO.SS Nazionali

p. le OO.SS Territoriali

The image contains several handwritten signatures. On the left side, there are approximately ten signatures of varying styles, representing the representatives of METRO Italia Cash and Carry S.p.a. On the right side, there are three distinct signatures, representing the representatives of the OO.SS (National and Territorial) unions. The signatures are written in black ink on a white background.

Facendo seguito all'Accordo Sindacale stipulato tra METRO e le OO.SS. Nazionali di FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS del 24/09/15, e ad integrazione del contratto di lavoro stipulato in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Le proponiamo l'adozione delle clausole elastiche ai sensi di quanto previsto dal DLgs. 81/15, consistente nella variazione della collocazione temporale e della durata della Sua prestazione, nonché nell'oscillazione della stessa rispetto agli schemi orari definiti e praticati abitualmente, in funzione della quantità di ore sviluppate con il Contratto di Solidarietà.

Le motivazioni del ricorso alla flessibilità sono riconducibili a:

- Sostenibilità del modello organizzativo del format Metro Piazza Affari
- esigenze di organizzazione del lavoro in riferimento a picchi stagionali, iniziative promozionali, diversa distribuzione dell'orario di apertura del Punto di Vendita;
- esigenze organizzative connesse alla necessità di sostituire lavoratori assenti;
- esigenze tecniche connesse ad adempimenti disposti da normative fiscali od amministrative.

L'articolazione delle modifiche e delle oscillazioni di orario nonché la durata prevedibile della stessa, Le sarà preavvisata con un anticipo non inferiore a due giorni lavorativi con comunicazione scritta, personale oppure di gruppo, tramite calendario affisso all'albo aziendale.

Il bilanciamento delle prestazioni orarie flessibilizzate sarà consuntivato a cadenza mensile. Ove residuassero ore eccedenti l'orario settimanale contrattuale, le stesse saranno liquidate con la maggiorazione prevista per il lavoro supplementare (35%) .

A fronte della Sua disponibilità ad entrare nel meccanismo della flessibilità, Le sarà corrisposta una indennità annua di € 120,00 (centoventi/00) ripartita per dodici quote mensili.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge e dalle previsioni contrattuali integrative aziendali in tema di rescissione del patto, il lavoratore potrà prorogare il patto stesso al termine del Contratto di Solidarietà stipulato in data xx/09/15 tramite sottoscrizione della proroga stessa.

Per quanto non previsto o definito nella presente integrazione, resta fermo il contratto di lavoro con Lei in corso di svolgimento.

Distinti saluti.

Metro Italia cash and Carry Spa

Data: \_\_\_\_\_

Firma del Dipendente per accettazione

\_\_\_\_\_

The bottom section of the document contains several handwritten signatures. On the left, there is a signature for the employee's acceptance. To the right, there are multiple signatures, including one that appears to be the signature of a representative from Metro Italia cash and Carry Spa. The signatures are written in black ink on a white background.